

DL 95/2012 Revisione della spesa pubblica: esame definitivo alla Camera dei Deputati

2 Agosto 2012

L'Aula della Camera dei Deputati ha avviato l'esame, in seconda lettura, del disegno di legge di conversione del Decreto legge 95/2012 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" ([DDL 3396/S](#)) (che si concluderà entro l'8 agosto p.v.) nel testo approvato dalla Commissione Bilancio identico a quello del Senato.

Tra le misure in corso di approvazione si segnalano le seguenti:

- modifica dell'art. 9 del DL 185/2008 convertito dalla L. 2/2009 in materia di pagamenti da parte della P.A., con la previsione che **alle procedure di certificazione del credito** ivi previste **sono equiparate quelle rilasciate** ai sensi dell'art. 141,c.2, del DPR 207/2010 (Regolamento Codice Appalti) **nel settore dei lavori pubblici**, esclusivamente **al fine di consentire la cessione pro soluto o pro solvendo del credito a favore di banche o intermediari finanziari nonché l'ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia per le PMI** di cui all'art. 2, c.100, lettera a), della L. 662/1996. Con tale modifica viene, quindi, consentito l'utilizzo dei certificati di pagamento anche per le anticipazioni in banca con copertura del suddetto Fondo;
- blocco degli adeguamenti ISTAT relativi ai canoni dovuti dalle Amministrazioni per l'utilizzo di immobili in locazione passiva, nonché **riduzione a partire dal 1° gennaio 2015** (anziché dal 2013 - termine posticipato in corso d'esame) **del 15% dei canoni di affitto pagati dalle P.A.** per uffici di proprietà di terzi e altre misure in materia di ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio con la precisazione che tale riduzione si applica anche ai contratti scaduti o rinnovati dopo la suddetta data;
- **concessione**, su apposita domanda dell'interessato e **con le modalità del finanziamento agevolato, dei contributi** di cui all'art. 3 del DL 74/2012 (Misure urgenti **per il sisma del 20 e 29 maggio 2012**) **destinati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di edilizia abitativa e ad uso produttivo**, nei limiti stabiliti dai Presidenti delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto fino ad un massimo di 6.000 milioni di euro;
- **proroga di ulteriori sei mesi dei termini** - già prorogati al 30 novembre 2012

dal DL 74/2012 recante misure urgenti per il sisma del 20 e 29 maggio 2012 - **per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme** risultanti dagli atti di cui all'art. 29 del DL 78/2010, da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione concernenti l'efficacia di norme tributarie;

- modifica della **decorrenza dell'incremento di due punti percentuali delle attuali aliquote IVA del 10% e del 21% al periodo dal 1° luglio 2013 fino al 31 dicembre 2013** (anziché dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012) e rideterminazione delle predette aliquote nella misura rispettivamente dell'11% e del 22% a decorrere dal 1° gennaio 2014;

- **possibilità per i piccoli Comuni**, con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, **di effettuare i propri acquisti** - in alternativa all'obbligo di costituire una centrale di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 33 del D.Lgs 163/2006 - **attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip** o da altra centrale di committenza;

- **proroga dei termini previsti nel patto di stabilità orizzontale nazionale** di cui all'art. 4-ter del DL 16/2012 convertito dalla L 44/2012. In particolare, viene spostato al 20 settembre il termine entro cui i Comuni devono comunicare al Ministero dell'Economia l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nell'esercizio in corso ed al 5 ottobre il termine entro cui la Ragioneria Generale aggiorna il prospetto degli obiettivi dei Comuni con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo;

- **attribuzione**, nell'anno 2012, **alle Regioni** i cui Comuni sono beneficiari di risorse erariali, **di un contributo, nei limiti di 800 milioni di euro** in misura pari all'83,33 %degli spazi finanziari, validi ai fini del patto di stabilità interno, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti ai Comuni ricadenti nel proprio territorio nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella tabella allegata al decreto. Tale contributo è **destinato** dalle Regioni **alla riduzione del debito**.

Tra le norme del DL 87/2012 recante "Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico, di razionalizzazione dell'amministrazione economico-finanziaria, nonché misure di rafforzamento del patrimonio delle imprese del settore bancario" recepite nel provvedimento si segnalano le seguenti:

-attribuzione **alla società Cassa Depositi e Prestiti del diritto di opzione**, da esercitarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, **per l'acquisto**

delle partecipazioni azionarie detenute in Fintecna S.p.A., SACE S.p.A. e Simest S.p.A;

-modifiche all'art. 33 del DL 98/2011, convertito dalla L 111/2011, sulla **costituzione**, con apposito decreto ministeriale, **di una SGR** (società di gestione del risparmio) **preposta all'istituzione di uno o più fondi di investimento finalizzati a partecipare ad altri fondi immobiliari** a loro volta promossi da enti territoriali attraverso il conferimento di immobili da valorizzare;

-modifica dell'art. 31, comma 46, della L. 448/1998 con la previsione che le convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 35 della L. 865/1971 (Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica), per la cessione del diritto di proprietà, possono essere sostituite con la convenzione di cui all'art. 8 della L. 10/1977 (Norme per la edificabilità dei suoli) alla seguente condizione: per una durata di 10 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione che ha accompagnato la concessione del diritto di superficie o la cessione in proprietà delle aree e quella di stipulazione della nuova convenzione. Resta ferma la seconda condizione che prevede un corrispettivo per ogni alloggio edificato.

Per i contenuti del decreto legge si vedano [precedenti del 17 luglio 2012](#) e [31 luglio 2012](#).